

Newsletter, lì 18/03/2026

OGGETTO: ETS – NUOVA DISCIPLINA FISCALE OPERATIVA DAL 2026

ETS: dal 2026 cambia davvero tutto.

Dal periodo d'imposta 2026 entra finalmente a regime la nuova disciplina fiscale prevista dal Codice del Terzo Settore. Si tratta di un passaggio atteso da anni, che segna un vero punto di svolta per tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), ad esclusione delle imprese sociali.

Gli enti iscritti al RUNTS si troveranno infatti ad operare all'interno di un sistema fiscale "dedicato", distinto rispetto al mondo tradizionale del non profit. Le regole del TUIR continueranno ad applicarsi, ma solo laddove compatibili con la nuova disciplina.

Tra le principali novità di coordinamento spiccano alcuni cambiamenti importanti: le associazioni culturali non potranno più beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, il regime agevolato della Legge 398/91 viene limitato alle sole ASD e pro loco, mentre viene definitivamente archiviato il regime ONLUS.

La vera domanda: ETS commerciale o non commerciale?

Uno dei punti centrali della riforma riguarda la qualificazione fiscale dell'ente. Da questa dipenderà, in modo diretto, il livello di tassazione applicabile.

Gli ETS potranno essere classificati come:

- non commerciali, oppure
- commerciali

La distinzione non è formale, ma sostanziale, e si basa su due elementi chiave: la natura delle attività svolte (in particolare quelle di interesse generale) e la prevalenza delle entrate, distinguendo tra proventi commerciali e non commerciali.

Quando un'attività resta "non commerciale"

Non tutte le attività generano automaticamente imponibile. Le attività di interesse generale possono infatti mantenere natura non commerciale se rispettano determinate condizioni.

In concreto, ciò avviene quando:

- l'attività è svolta gratuitamente o in perdita, oppure
- genera un margine molto contenuto, non superiore al 6% dei costi, e solo per un massimo di tre anni consecutivi.

Per fare questa verifica sarà necessario un confronto puntuale tra ricavi (inclusi i contributi pubblici corrispettivi) e costi effettivi, considerando anche quelli indiretti e gli ammortamenti.

Attenzione però: se il margine positivo supera i limiti per più di tre anni, dal quarto anno l'attività diventa automaticamente commerciale.

Un test da fare (quasi) su misura

La verifica della commercialità non è sempre uguale per tutti.

Gli ETS con proventi annui fino a 300.000 euro possono adottare una valutazione unitaria. Gli enti più strutturati, invece, dovranno distinguere:

- tra attività omogenee (valutazione complessiva), oppure
- attività diverse tra loro (valutazione separata).

Questo aspetto richiede un livello di analisi e organizzazione interna decisamente più evoluto rispetto al passato.

Come si determina la natura dell'ente

Alla fine, ciò che conta è la "prevalenza".

Un ETS sarà considerato:

- non commerciale, se prevalgono entrate come contributi, liberalità, quote associative, raccolte fondi e attività istituzionali non commerciali;
- commerciale, se invece dominano le entrate di natura commerciale.

È una valutazione dinamica, che può cambiare nel tempo e che va monitorata con attenzione.

Le conseguenze fiscali (molto concrete)

Le differenze non sono solo teoriche.

Un ETS non commerciale beneficia di un regime più favorevole: molte entrate restano fuori dalla tassazione e si pagano imposte solo su alcune categorie specifiche (come redditi fondiari, di capitale o eventuali attività commerciali residuali).

Al contrario, un ETS commerciale entra a pieno titolo nel regime d'impresa: tutte le entrate diventano imponibili e si perdono le principali agevolazioni.

Cambio di qualifica: cosa succede nel biennio 2026–2027

Un tema delicato è quello del mutamento della natura fiscale dell'ente.

A regime, il cambiamento ha effetto immediato, già dall'inizio dell'anno in cui si verifica. Tuttavia, per il primo biennio (2026–2027) è previsto un regime transitorio più "morbido": gli effetti decorreranno dall'anno successivo.

Una finestra utile per adeguarsi, ma che non va sottovalutata.

Corrispettivi specifici: cambia la logica

Per le associazioni ETS cambia radicalmente il trattamento dei corrispettivi specifici.

In linea generale:

- i corrispettivi versati dagli associati diventano commerciali;
- fanno eccezione solo i casi in cui l'attività rispetta i criteri di non commercialità (perdita o margine entro il 6%).

Le attività rivolte a terzi, invece, sono sempre considerate commerciali.

I regimi agevolati: quali strumenti restano

Non mancano, comunque, strumenti di semplificazione.

Il regime forfetario previsto per gli ETS (art. 80) è applicabile agli enti non commerciali e prevede coefficienti di redditività contenuti (dal 5% al 17%), con esclusione degli ISA, ma con applicazione IVA ordinaria.

Ancora più favorevole è il regime dedicato a ODV e APS (art. 86), riservato agli enti con ricavi fino a 85.000 euro: coefficienti estremamente ridotti (1% e 3%), esonero IVA, semplificazioni contabili e niente ritenute.

Agevolazioni specifiche per ODV e APS

La riforma mantiene alcune agevolazioni mirate.

Le ODV, ad esempio, continuano a beneficiare di vantaggi su attività come la vendita di beni donati o la somministrazione occasionale, oltre all'esenzione per gli immobili destinati all'attività istituzionale.

Le APS, invece, godono di una decommercializzazione più ampia nei rapporti con gli associati e di analoghe esenzioni sugli immobili, pur con alcune attività che restano sempre commerciali (come turismo, ristorazione e pubblicità).

Cosa cambia davvero nella gestione quotidiana

Al di là delle regole, il vero impatto sarà operativo.

Gli ETS dovranno:

- monitorare costantemente i margini (con la soglia critica del 6%);
- attribuire correttamente anche i costi indiretti;
- verificare periodicamente la composizione delle entrate;
- scegliere in modo consapevole il regime fiscale più adatto.

In altre parole, servirà un salto di qualità nella gestione amministrativa e nel controllo.

In conclusione

La riforma non si limita a modificare qualche regola: introduce un sistema più strutturato, ma anche più complesso.

Per gli ETS il 2026 sarà un anno chiave. Pianificazione fiscale, controllo gestionale e adeguamento contabile non saranno più opzioni, ma elementi essenziali per operare in modo sostenibile e conforme.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare lo Studio alla mail: info@bsassociati.it

Tutte le informazioni contenute in questa newsletter sono informazioni iniziali, senza alcuna pretesa di completezza, che non fanno parte di alcun consiglio legale o fiscale e non possono sostituirle. Le norme legali indicate sono valide al momento della stesura della newsletter e possono essere successivamente modificate. È esclusa la responsabilità per il contenuto di questa newsletter, per qualsiasi motivo legale.